

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 510/2006 ha stabilito norme generali in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari ⁽⁴⁾, devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento.
- (3) Occorre definire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può chiedere la registrazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona tradizionale di produzione, e alle caratteristiche del prodotto. Qualsiasi produttore stabilito nella zona geografica delimitata deve essere in grado di utilizzare la denominazione registrata fintantoché sono soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare.

- (4) Possono essere registrate solo denominazioni utilizzate nel commercio o nel linguaggio corrente o che sono state storicamente utilizzate in riferimento a specifici prodotti agricoli o alimentari. È necessario stabilire norme specifiche per quanto riguarda le versioni linguistiche di una denominazione, le denominazioni che coprono più prodotti distinti e le denominazioni che sono omonime o parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o razze animali.
- (5) La zona geografica deve essere delimitata con riferimento al legame e utilizzando una descrizione dettagliata e precisa, senza ambiguità, che consenta ai produttori o alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni hanno luogo all'interno della zona geografica delimitata.
- (6) Deve essere fornito un elenco delle materie prime utilizzate per le denominazioni d'origine che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, possono provenire da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono stati inclusi nell'elenco solo animali vivi, carne e latte. Per motivi di continuità non viene proposta alcuna modifica dell'elenco.
- (7) Il disciplinare deve includere i provvedimenti presi per garantire la prova dell'origine, assicurando la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per gli animali e di altri elementi che devono provenire dalla zona geografica delimitata.
- (8) Esigere che il condizionamento di un prodotto agricolo o alimentare o le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l'affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo entro una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Dette restrizioni devono essere motivate.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2168/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 12).

⁽⁴⁾ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16.